



Procura della Repubblica

presso Tribunale di Pisa

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso Tribunale

Sede

Il Pubblico Ministero dott. Giovanni PORPORA, Sost. Procuratore della Repubblica
presso Tribunale di Pisa,

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:

da identificare,

allo stato senza difensore di fiducia/ufficio;

indagato per il reato p. e p. dall'art. 644 c.p.

procedimento iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p. in data
___;

RILEVATO CHE

[redacted] e [redacted] quali titolari del c/c n. [redacted] denunciano i dirigenti della filiale Unicredit di Ponsacco, per aver praticato nei loro confronti interessi usurari in alcuni trimestri a partire dal 3 trimestre del 2009 e sino al secondo trimestre 2011, affidando il relativo conteggio e le conclusioni ad una consulenza tecnica redatta dallo [redacted]

All'esito di consulenza tecnica disposta dal P.M. non risulta che l'istituto di credito abbia praticato interessi usurari nei periodi contestati, non avendo applicato in nessun caso interessi superiori al cd. Tasso soglia.

Nel riportarsi integralmente alle conclusioni della espletata consulenza tecnica, nonché al percorso giuridico-tecnico nella medesima seguito, giova, in questa sede ribadire esclusivamente la causa della difformità di conteggi esistenti tra la CT [redacted] e la CT del P.M.

In pratica, la consulenza di parte pur nella correttezza tecnica delle formule matematiche utilizzate, ritiene superato il cd tasso soglia nei trimestri indicati operando erroneamente la *“depurazione da ogni trimestre dell'effetto anatocistico sia sugli*



interessi, sia sulla Commissione di massimo scoperto e sia sulle spese avvalendosi del tasso medio determinato come sub 2)" vedi pag. 3 della C.T.

La relativa tabella riepilogativa è riportata a pag. 45 della C.T., laddove si evidenzia nella colonna B) come il calcolo sia stato eseguito riducendo in ogni trimestre i cd. Numeri debitori dagli interessi anatocistici.

La problematica verte esclusivamente sulla correttezza di tale sistema di calcolo, sulla legittimità dei cd. Interessi anatocistici praticati dall'istituto bancario e sulla conseguente necessità o meno di conteggiarli in fase di elaborazione del tasso effettivamente praticato.

Ed è proprio su tale punto che la C.T. di parte è fallace, atteso che la medesima parte dal presupposto della "illegittimità *tot court* di detti interessi, riportando una giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte Costituzionale, parziale, in quanto ancorata e successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000 che dichiarò incostituzionale per eccesso di delega, la modifica operata all'art. 120 del T.U.B. secondo la quale " *il Cidr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in c.c. sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditor* " annullando di fatto la successiva delibera del 19.2.2000 con la quale il CICR aveva ritenuto di disciplinare la procedura e i termini di applicazione dei cd. Interessi anatocistici.

La CT di parte, però, omette di confrontarsi con la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 12.10.07 (vedi all.to 3 C.T. P.M.) la quale, in contrasto con la giurisprudenza precedente, ha definitivamente sancito, la legittimità dell'art. 120 T.U.B. e conseguentemente, alle condizioni ivi previste e determinate dalla delibera 19.2.2000 del CICR, la legittimità degli interessi cd. Anatocistici praticati dalle banche nei confronti dei correntisti, relativamente ai c.c. accesi successivamente al novembre 2000.

Discende da ciò, al fine di operare un corretto calcolo del tasso di interesse praticato, diversamente da come ha operato la CT di parte, la necessità di computare nei cd numeri debitori anche quelli derivanti dall'applicazione degli interessi anatocistici praticati dalla banca conformemente ai criteri fissati dalla delibera del CICR del 19.2.2000

Ed è proprio seguendo questa corretta impostazione che il CT del P.M. è giunto alla conclusione dell'assenza di superamento del tasso soglia nei periodi in contestazione.

Al fine di fornire un valido contributo al corretto inquadramento giuridico della questione ci si riporta all'articolo a firma [redacted] pubblicato nella rivista Diritto bancario nell'ottobre 2012, nel quale, prendendo in esame tutte le modifiche legislative e di legittimità intervenute si ricostruisce con precisione l'exkursus giuridico e lo stato attuale dell'arte relativo al tema dei cd interessi anatocistici praticati dalle banche.



Sulla base di dette argomentazioni, non si ritengono, pertanto, sussistenti profili di responsabilità penale nei confronti dei dirigenti dell'istituto di UNICREDIT di Ponsacco.

Ritenuta quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria/Polizia Giudiziaria per la notificazione all' person offes con avviso che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Pisa, li' 31.1.2013

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Giovanni PORPORA - Sost.)

